

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01719 Albanella: Sulla situazione dei lavoratori italiani impiegati presso i <i>call center</i> ...	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	94
5-01757 Baldassarre: Criteri di gestione e prospettive del fondo denominato « FONDINPS » ...	89
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-02023 Ferro: Sulle misure di tutela riguardanti i lavoratori della « RSA Annali » di Cineto Romano	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	97

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	90
<i>ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base)</i> ...	100
Sull'ordine dei lavori	93

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 9.10.

5-01719 Albanella: Sulla situazione dei lavoratori italiani impiegati presso i *call center*.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luisella ALBANELLA (PD), pur ringraziando il Governo per la risposta fornita, che contiene elementi di indubbia importanza, ritiene che l'Esecutivo debba com-

piere un ulteriore sforzo per tutelare i lavoratori italiani impiegati nei *call center*, tenuto conto che si tratta di salvaguardare giovani, spesso molto qualificati anche a livello di titolo di studio, che vengono impiegati in modo diffuso dalle aziende del settore. Osserva che il fenomeno più preoccupante dell'attuale fase di attività di tali aziende è costituito da un processo piuttosto massiccio di delocalizzazioni in Paesi extra-UE, spesso avviato dopo avere ottenuto le concessioni governative, che pone, peraltro, un problema di violazione delle regole in tema di *privacy* a scapito dei clienti.

Si tratta, a suo avviso, di assumere un'iniziativa a tutto campo, che agisca in chiave preventiva, intervenendo nella fase delle aggiudicazioni delle commesse, contrastando il fenomeno delle aste al massimo ribasso, tutelando il posto di lavoro

e il reddito dei lavoratori e preservando la riservatezza dei dati sensibili dei cittadini. In proposito, chiede al Governo di valutare il ripristino dell'apposita Commissione istituita nel 2007 dal Ministro del lavoro *pro tempore* al fine di garantire un monitoraggio sul settore, auspicando che anche il Parlamento possa fare la sua parte, dando seguito alla condivisibile proposta di indagine conoscitiva avanzata presso la XI Commissione, che si augura possa suggerire una linea di azione nel contrasto allo sfruttamento dei lavoratori impiegati nei *call center*.

5-01757 Baldassarre: Criteri di gestione e prospettive del fondo denominato « FONDINPS ».

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco BALDASSARRE (M5S), nel dichiarare di non comprendere il motivo per il quale si continui a mantenere operativo il fondo in questione, che definisce un vero e proprio « carrozzone », fa notare che il Governo non ha fornito alcuna risposta al vero quesito posto nella sua interrogazione, nonostante fosse stato sollecitato a farlo, in particolare, dalla Corte dei conti, che nella sua relazione annuale sulla gestione finanziaria dell'INPS ha evidenziato numerosi elementi di criticità presenti nell'amministrazione del citato fondo.

5-02023 Ferro: Sulle misure di tutela riguardanti i lavoratori della « RSA Annali » di Cineto Romano.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea FERRO (PD), nel rilevare come taluni elementi riportati nella risposta, come ricevuti dall'azienda interessata, non appaiano in linea con la realtà dei fatti, ritiene in ogni caso che il Governo, d'intesa con le amministrazioni locali, abbia il dovere di intervenire sulla vertenza in

questione, anche assecondando il ruolo positivo che sta giocando la Regione Lazio, a tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e a garanzia del rispetto della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali. Fa notare che la società di cui al proprio atto di sindacato ispettivo, nonostante abbia beneficiato di un significativo aumento del *budget* proprio grazie alla Regione, che avrebbe potuto giustificare la stabilizzazione dei lavoratori interessati, da un lato ha ritenuto di avviare procedure di messa in cassa integrazione e di licenziamento, dall'altro è ricorso all'utilizzo di personale flessibile (soggetti titolari di partite IVA), peraltro articolando l'orario di lavoro in turni stressanti e usuranti.

Rilevato che il personale coinvolto è stato chiamato a svolgere le mansioni più varie, dalla cura dei pazienti alla pulizia degli ambienti, in violazione degli accordi assunti in sede sindacale e contrattuale, si sofferma sulla problematica del possibile trasferimento ad altre sedi dei lavoratori interessati, facendo peraltro notare come l'azienda abbia sinora tenuto un comportamento assolutamente non collaborativo: richiama, a titolo di esempio, la modifica unilaterale da parte dell'azienda stessa del contratto già firmato con gli operatori, nonché il fallimento della proposta di ricorso ai contratti di solidarietà, avanzata dalla Regione e accettata dai lavoratori stessi, che è stata successivamente rifiutata, in modo immotivato e inatteso, dalla società.

Chiede, quindi, al Governo di adottarsi con estrema celerità per attivare un tavolo di confronto a livello governativo in merito a tale vertenza, al fine di individuare possibili soluzioni in termini di mantenimento dei livelli occupazionali o, quantomeno, di ricollocamento di tali lavoratori: ricorda, in proposito, che in una zona territoriale già svantaggiata ci sono oggi circa 20 famiglie pesantemente preoccupate dalla crisi in atto, che rischiano di trovarsi stabilmente senza alcuna forma di sostentamento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 14 novembre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame, è stato elaborato un testo unificato delle proposte di legge nn. 254 e 272, che il relatore propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 4*).

Patrizia MAESTRI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, il cui iter è stato lungo ed articolato, mira a contrastare la diffusione di una pratica odiosa, quella delle « dimissioni in bianco », che rappresenta un abuso nei confronti dei lavoratori più deboli (donne in maternità o in malattia, ma non solo). Ricordato che sul tema si è prodotta una certa stratificazione normativa negli anni e che la recente riforma introdotta dalla legge n. 92 del 2012 non ha individuato una soluzione davvero soddisfacente, os-

serva che la proposta in esame mira, da un lato, a semplificare il quadro applicativo complessivo e, dall'altro, a rafforzare le tutele nei confronti dei lavoratori, tenuto conto che dai dati statistici il fenomeno in questione appare in aumento.

Ritiene, in conclusione, che dopo il lungo lavoro svolto sia ora possibile procedere speditamente nell'esame del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) ritiene che – come già evidenziato in occasione del dibattito su altri provvedimenti all'esame della Commissione, quale quello sulle cosiddette « pensioni d'oro » – sia doveroso evitare di legiferare « al buio », in assenza di dati certi e attendibili. Nel caso di specie, giudica quindi scorretto parlare di una recrudescenza del fenomeno delle « dimissioni in bianco » senza raccordare tale affermazione a dati incontrovertibili, che in tale materia non sembrano sussistere, se è vero che nell'ambito del Comitato ristretto il Governo non è stato in condizioni di fornire alcun concreto elemento conoscitivo fondato su un monitoraggio degli effetti della « riforma Fornero ».

Osserva, pertanto, come il provvedimento in esame riveli un sentimento di avversione nei confronti degli imprenditori, che definisce come una sorta di « umore anti-imprese », motivato da uno spirito ideologico che ha come unico scopo quello di imbrigliare il tessuto produttivo del Paese con regole burocratiche e incomprensibili. Fatto presente che a breve gli stessi imprenditori si accingono a scendere in piazza per combattere una tendenza legislativa che mira a ingessare i rapporti di produzione, si dichiara fortemente contrario a tale proposta di legge, che incarna una visione politica condannabile.

Prende atto con rammarico che ormai, in seno alla Commissione, sono saltati i vincoli di appartenenza al Governo e si è formata una maggioranza variabile, della cui esistenza non potrà fare altro che informare quanto prima i vertici del suo gruppo e del suo partito: dal canto suo,

preannuncia il più fermo contrasto a questa nuova « maggioranza trasversale », che sembra ispirare la propria azione a principi antiliberali, imponendo le proprie scelte legislative in materie delicate quali la rappresentatività sindacale, l'equo compenso e la libera organizzazione del mercato del lavoro.

Titti DI SALVO (SEL), non condividendo le considerazioni svolte dal deputato Pizzolante, fa presente che la stessa evoluzione storica e normativa registrata in materia interviene a conforto dell'opportunità della presente iniziativa legislativa. Evidenzia come il testo in esame non faccia altro che ripristinare un intervento di tutela nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, che era stato inizialmente introdotto durante il Governo Prodi e poi immediatamente abrogato, come primo atto della propria azione, dal Governo Berlusconi. Pur rilevando che le modalità attuative di quella iniziale disposizione approvata nel 2007 – tesa a contrastare la pratica discriminatoria del richiedere al lavoratore la sottoscrizione delle dimissioni al momento dell'assunzione – furono definite dal Ministro del lavoro *pro tempore* con una certa fretta alla fine della XV legislatura, fa notare che la successiva abrogazione della legge fu motivata da una presunta complessità operativa della norma, che, tuttavia, non era fondata su un monitoraggio degli effetti da essa prodotti: non comprende, pertanto, le polemiche di chi oggi invoca l'esigenza di attendere una valutazione sull'efficacia della normativa vigente.

Ricorda, altresì, che sulla materia è successivamente intervenuta la « legge Fornero » di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012), che ha però ulteriormente complicato il quadro, introducendo un meccanismo tortuoso e poco chiaro. Osserva, quindi, che la proposta contenuta nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, nel prevedere l'utilizzo di semplicissimi moduli numerati, oltre a rafforzare le tutele per i lavoratori, intende fornire una risposta di semplificazione a garanzia delle stesse imprese che

rispettano le regole e sono penalizzate dalla concorrenza sleale di chi agisce illegalmente.

Auspica, pertanto, che su un tema così delicato possa registrarsi la convergenza più ampia, invitando i gruppi a concentrarsi sui dati di fatto e ad astenersi dall'alimentare polemiche politiche che rischiano di danneggiare esclusivamente i soggetti coinvolti.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), intervenendo per una precisazione, nel dichiararsi contrario ad ogni forma di abuso nei confronti dei lavoratori, ritiene di non poter condividere un intervento normativo che, sulla base di un mero pregiudizio ideologico, rappresenta tutti gli imprenditori come soggetti propensi a violare le regole.

Teresa BELLANOVA (PD), ricordando che sul tema in esame si dibatte da tempo, osserva che il testo non intende in alcun modo penalizzare *a priori* le imprese, ma semplicemente affrontare un fenomeno che esiste e che va contrastato con ogni mezzo. Evidenzia come, semmai, la proposta in esame non faccia altro che semplificare e rendere un servizio alle imprese sane, sottraendole alla concorrenza sleale di chi opera illegalmente e di coloro che negano i diritti indisponibili dei lavoratori con pratiche fortemente condannabili, come quella delle « dimissioni in bianco ». Contestando fermamente che il provvedimento incarni uno spirito contrario all'impresa, si augura, piuttosto, che non vi sia, da parte di nessun gruppo, un orientamento contrario ai diritti delle persone, i quali, al contrario, dovrebbero essere sempre posti al centro di ogni riflessione politica. Fa notare, piuttosto, che fu l'abrogazione della legge n. 188 del 2007 ad essere motivata da un furore ideologico, sottolineando come, da allora, il suo gruppo si batte per ripristinare condizioni di giustizia per i lavoratori più deboli, spesso costretti alle dimissioni solo perché in malattia o in maternità.

Invita, in conclusione, i gruppi a evitare sterili polemiche, concentrandosi sugli ele-

menti di merito, che non possono che spingere verso un intervento normativo che garantisca sia i lavoratori che le imprese.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), intervenendo per un'ulteriore precisazione, dichiara di non accettare da nessuno lezioni sui diritti, osservando come la sua stessa storia personale e familiare lo renda sensibilissimo alla tematica della tutela dei lavoratori più deboli. Intende rigettare con forza le argomentazioni sinora svolte, che giudica prive di senso politico e fondate esclusivamente su logiche di convenienza delle proprie convinzioni, a dimostrazione dell'estrema variabilità delle dinamiche all'interno della maggioranza. Fa notare che spesso gli interventi legislativi volti a disciplinare fenomeni patologici non fanno altro che favorire la diffusione delle stesse patologie, come peraltro dimostrato dalla « legge Fornero », che ha finito per produrre effetti di rigidità sfavorevoli all'occupazione. Ritenuto, piuttosto, che lo Stato, più che continuare a introdurre regole, debba esercitare un maggiore controllo sull'applicazione delle norme attualmente vigenti, fa presente che non appare utile modificare il sistema normativo attuale che, secondo informazioni diffuse, sembra funzionare correttamente.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatore*, intende rassicurare il deputato Pizzolante che non esiste alcuna volontà demagogica, figlia di una presunta logica a « maggioranza variabile », di alimentare contrapposizioni politiche, ma solo l'intento di contrastare un fenomeno odioso indiscutibilmente diffuso, attraverso una concreta semplificazione del sistema vigente. Si augura, pertanto, che possa avviarsi una discussione seria e approfondita sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, al di fuori di ogni spirito ideologico.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA prende atto che sul delicato tema in discussione esiste un nodo politico che sembra dividere i gruppi in modo piuttosto trasversale. Pur rilevando, quindi, che sull'argo-

mento appare difficile avvicinare posizioni tra loro fortemente contrapposte, dichiara che il Governo ritiene doveroso continuare a lavorare per individuare una soluzione di compromesso, che consenta di conciliare, da un lato, l'esigenza di offrire una chiara tutela per i lavoratori, esposti ad una pratica diffusa e intollerabile, e dall'altro quella di consentire alle imprese di operare in un contesto di regole non burocratiche. Fa presente che non esiste una posizione ufficiale del suo Ministero in ordine allo stato di applicazione della normativa vigente, dal momento che il fenomeno in questione, per le sue intrinseche caratteristiche, tende a sfuggire a rilevazioni di tipo statistico e mal si presta ad essere sottoposto a misurazioni certe e oggettive. Fa notare, quindi, che su tale questione non si può far altro che affidarsi a indicatori imperfetti, basati su indagini sul campo suscettibili di fornire, peraltro, elementi non risolutivi.

Rilevato, quindi, che non è possibile sostenere l'una o l'altra tesi, in assenza di dati certi, auspica che i gruppi possano continuare a confrontarsi con spirito costruttivo, in vista della definizione di un intervento il più possibile efficace ed equilibrato, rispetto al quale il Governo non può essere insensibile.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prendendo spunto dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo, che indica una evidente difficoltà a definire dati certi in materia, fa presente che un eventuale intervento a favore dei lavoratori più esposti aiuterebbe comunque le imprese sane, favorendo la creazione di una concorrenza leale e positiva. Non intendendo, in ogni caso, entrare nel merito della questione, fa presente che il provvedimento è incardinato in Commissione da molto tempo ed è stato iscritto più volte nel calendario dei lavori dell'Assemblea, che ne aveva addirittura deliberato l'urgenza sin dal mese di luglio 2013: atteso che ora tale provvedimento risulta inserito nel calendario dei lavori di febbraio in « quota opposizione », su iniziativa del gruppo SEL, ritiene che la presidenza non possa che strutturare l'iter

in Commissione in modo da non ritardarne ulteriormente la conclusione dell'esame in sede referente. Dopo avere ricordato come il Comitato ristretto abbia tentato persino di individuare, nelle pieghe della normativa vigente, eventuali soluzioni di tipo amministrativo in collaborazione con il Governo, che tuttavia si sono rivelate impraticabili, fa notare come i gruppi potranno comunque apportare eventuali modifiche al testo nell'imminente fase di esame degli emendamenti.

Propone, per tali ragioni, di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 254 e 272, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, conformemente a quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base, sia fissato alle ore 12 di lunedì 10 febbraio 2014.

La Commissione concorda.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Antonio BOCCUZZI (PD) chiede alla presidenza di sollecitare l'avvio dell'inda-

gine conoscitiva sullo stato di attuazione del testo unico in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, portando a conclusione, d'intesa con la XII Commissione, le relative procedure, che sono state attivate già da diverso tempo.

Titti DI SALVO (SEL) si associa alla richiesta formulata dal deputato Boccuzzi, sottolineando l'esigenza di svolgere un'ampia attività conoscitiva in una materia delicata come quella della sicurezza sul lavoro.

Marco BALDASSARRE (M5S), condividendo la richiesta formulata, si augura che l'indagine conoscitiva venga avviata subito dopo la conclusione dell'iter di esame del decreto-legge cosiddetto « Destinazione Italia », dal momento che quest'ultimo reca norme importanti proprio in materia di sicurezza sul lavoro.

Cesare DAMIANO, *presidente*, assicura che si farà carico di assumere contatti con la presidenza della XII Commissione al fine di riprendere il percorso avviato nelle riunioni già svolte dagli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito delle quali si era, peraltro, convenuto di rimettere proprio ai gruppi l'iniziativa di proporre le necessarie modifiche e integrazioni della bozza di programma di tale indagine conoscitiva, iniziativa che, ad oggi, non risulta avere avuto seguiti. Fa notare, in ogni caso, che la definizione della tempistica e delle modalità di svolgimento di tale indagine potrà tenere conto, secondo quanto appena richiesto, anche dell'esigenza di attendere la conclusione dell'esame del decreto-legge cosiddetto « Destinazione Italia ».

La seduta termina alle 10.35.

ALLEGATO 1

5-01719 Albanella: Sulla situazione dei lavoratori italiani impiegati presso i *call center*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulle possibili iniziative volte a tutelare i lavoratori italiani impiegati nei *call center* nonché sulle iniziative volte a tutelare la privacy dei cittadini italiani qualora i servizi dei medesimi *call center* siano resi in paesi extraeuropei.

A tal proposito faccio presente che, al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nei settori dei servizi di *call center*, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), introduce alcune misure di agevolazione in favore di quelle aziende che abbiano attuato, entro le scadenze previste, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dalla legge n. 296 del 2006.

Ricordo che la procedura di cui alla legge n. 296 del 2006 era subordinata alla stipula di appositi accordi sindacali tesi a promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. Tale procedura ha consentito alle imprese beneficiarie, non necessariamente operanti nel settore di *call center*, di usufruire di una contribuzione agevolata.

Per quanto concerne l'incentivo introdotto, per l'anno 2014, dal comma 22 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, faccio presente che è concesso, per un periodo massimo di dodici mesi, nella misura di un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabiliz-

zati. L'importo mensile dell'agevolazione non può comunque superare il limite dei 200 euro per ciascun lavoratore.

Il predetto comma 22 prevede, inoltre, che il valore annuale dell'incentivo non può superare:

3 milioni di euro per ciascuna azienda;

il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.

Ricordo, inoltre, che per poter usufruire dell'agevolazione in parola, le imprese interessate avrebbero dovuto autocertificare, entro lo scorso 31 gennaio, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'INPS di un elenco dei lavoratori stabilizzati entro i predetti termini e ancora in organico. Le imprese sono, inoltre, tenute a fornire, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

Faccio presente, che il citato articolo 22 precisa, altresì, che le modalità attuative del predetto beneficio saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal proposito, informo, che lo schema del provvedimento è in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici del Ministero che rappresento.

Ricordo, infine, che il riconoscimento dell'agevolazione in parola dovrà avvenire

nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti di stato all'occupazione.

Per quanto concerne l'ulteriore problematica segnalata nel presente atto parlamentare, che attiene alla tutela dei dati personali dei cittadini italiani nelle ipotesi in cui i servizi di *call center* siano resi da società operanti in paesi extraeuropei, osservo quanto segue.

L'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da *call center*.

In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede che, qualora un'azienda decida di spostare l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale e, in particolare al di fuori dell'UE, deve darne preventivamente comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per il rispetto della legislazione nazionale. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende già operanti in Paesi esteri.

A seguito dell'introduzione di tale disposizione, il Garante per la *privacy* ha inviato ulteriori e specifiche richieste di informazioni ai soggetti italiani maggiormente attivi nel settore del telemarketing

e, segnatamente, ai principali operatori di telecomunicazioni ed alle società che operano nel settore energetico o della comunicazione di massa.

Successivamente, viste le segnalazioni e le richieste di chiarimento pervenute in materia di trattamento dei dati personali in conseguenza delle disposizioni introdotte dal citato articolo 24-*bis*, il Garante ha adottato il Provvedimento prescrittivo del 10 ottobre 2013, al fine di assicurare le opportune garanzie al trattamento dei dati effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea da parte di *call center* utilizzati da titolari italiani.

Con tale Provvedimento, il Garante ha impartito specifiche prescrizioni a tutti i soggetti, pubblici e privati, che svolgono in qualità di titolare del trattamento, direttamente o in affidamento a terzi, un'attività di *call center* effettuata in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati e dal fatto che esercitino tale attività in maniera prevalente.

Da ultimo, segnalo che le misure di tutela previste in favore della *privacy* degli utenti dal decreto-legge 83 del 2012 possono trovare applicazione (secondo quanto osservato dalla Commissione europea e dallo stesso Garante) solo in relazione alle delocalizzazioni all'esterno dell'UE, mentre tali disposizioni non possono impedire la dislocazione di *call center* in altri Paesi dell'Unione.

ALLEGATO 2

5-01757 Baldassarre: Criteri di gestione e prospettive del fondo denominato « FONDINPS ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulle criticità segnalate dalla Corte dei Conti in merito al fondo di pensione complementare denominato *Fondinps*.

A tal proposito faccio presente che *Fondinps* è la forma pensionistica complementare a capitalizzazione individuale finalizzata all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si tratta di un fondo cosiddetto residuale in quanto sono destinatari di *Fondinps* tutti i lavoratori dipendenti che, entro sei mesi dalla data di prima assunzione, non esprimono alcuna volontà sulla destinazione del loro Tfr maturando e che risultano sprovvisti di una forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o da un accordo aziendale. L'adesione a tale fondo è libera e volontaria.

Il finanziamento di *Fondinps* avviene mediante il versamento del Tfr conferito tacitamente. Successivamente all'iscrizione, al lavoratore è consentito altresì di attivare una contribuzione volontaria a proprio carico.

L'investimento delle risorse conferite a *Fondinps* avviene nell'ambito dell'unico comparto di investimento in cui il Fondo Pensione risulta articolato ed è affidato a gestori professionali abilitati ai sensi della normativa vigente, in virtù di convenzioni appositamente stipulate.

Le risorse sono gestite in maniera prudentiale al fine di garantire la restituzione

del capitale e con l'obiettivo di realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale, in coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa relativamente alle linee di investimento destinate a ricevere le risorse conferite tacitamente. Ad ogni modo, ricordo che la garanzia di risultato è analiticamente dettagliata nella Nota Informativa.

La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

Da ultimo osservo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esaminerà con la dovuta attenzione le criticità segnalate dagli onorevoli interroganti, ma nella consapevolezza che molte delle questioni segnalate attengono profili di vigilanza sulla gestione delle forme di previdenza complementare, istituzionalmente demandata alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

In particolare la COVIP, interrogata sul punto, ha evidenziato che i costi amministrativi e finanziari sostenuti da un lavoratore che aderisce a *Fondinps* appaiono sostanzialmente in linea con quelli applicati agli altri lavoratori che aderiscono a fondi negoziali.

Con riguardo alla maggiore incidenza delle spese di gestione in relazione all'aumento del patrimonio del Fondo e le conseguenze che ciò potrebbe determinare sulla posizione degli iscritti, la COVIP ha sottolineato come il Fondo garantisce ai lavoratori iscritti un rendimento minimo pari a quello che avrebbero avuto lasciando il proprio Tfr in azienda.

ALLEGATO 3

**5-02023 Ferro: Sulle misure di tutela riguardanti i lavoratori della
«RSA Annali» di Cineto Romano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare concernente l'Azienda Annali srl, sulla base delle informazioni assunte dalla Regione Lazio e dalla Società medesima.

Voglio sin da subito precisare che gli Uffici del Ministero che rappresento non sono stati investiti della vicenda in quanto la vicenda è stata affrontata a livello territoriale dalla Regione Lazio.

Come ricordato dagli Onorevoli Interroganti, la Società Annali srl ha avviato in data 30 novembre 2011 la procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 24 lavoratori occupati presso la sede dell'unità operativa di Cineto Romano (RM), in ragione dei nuovi requisiti organizzativi per l'accreditamento regionale fissati dal decreto del commissario *ad acta* n. 8 del 2011.

Infatti, in virtù di tale decreto – che non contemplava ai fini dell'accreditamento le figure degli ausiliari addetti alle pulizie, prevedeva la figura dell'educatore professionale, stabiliva un diverso organico per il personale addetto all'assistenza e che il personale amministrativo fosse determinato dall'Azienda in base al volume di attività –, la Annali srl ha avviato la procedura di riduzione di personale nonché la connessa procedura di collocazione in mobilità di n. 24 unità lavorative (12 ausiliari, 5 educatori sprovvisti del titolo, 5 operatori tecnici addetti all'assistenza e 2 impiegati amministrativi) per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale.

È per tali ragioni che la Società, al fine di ottenere l'accreditamento definitivo, doveva necessariamente garantire i nuovi

livelli assistenziali ridefinendo quantità dell'organico e qualifiche professionali.

La fase sindacale della procedura di licenziamento si è conclusa il 16 gennaio 2012 senza il raggiungimento di un accordo, pertanto la questione è stata deferita alla Regione Lazio ove, nel corso dell'incontro del 15 febbraio 2012, è stato proposto all'Azienda di utilizzare gli ammortizzatori sociali di natura conservativa. Nella medesima data, pertanto, è stato sottoscritto in sede regionale un verbale di accordo per il ricorso alla CIGS in deroga per un numero massimo di 24 addetti all'unità operativa di Cineto Romano (RM) sospesi dal lavoro a zero ore per il periodo 1° marzo 2012-31 dicembre 2012.

Alla luce di una sostanziale invarianza della posizione degli esuberanti, la CIGS in deroga dei 24 dipendenti, nel tempo divenuti 19 per dimissioni di 5 unità, si è protratta sino al 31 dicembre 2013.

Con riferimento al personale, nel corso dell'incontro del 15 febbraio 2012 è stata comunicata l'impossibilità di adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletavano le medesime mansioni per ragioni di ordine tecnico/organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza.

Relativamente agli ausiliari addetti alle pulizie, non più contemplati dal decreto del commissario *ad acta* n. 8 del 2011, faccio presente che l'Azienda ha esternalizzato il servizio di pulizie appaltandolo al Consorzio Sinergie che, su espressa richiesta della Annali srl, prima di dare inizio alla fornitura del servizio, ha proposto a tutti gli ausiliari addetti alle pulizie di passare alle proprie dipendenze

per lo svolgimento delle stesse mansioni precedentemente svolte. Tuttavia, soltanto 3 dei 12 addetti alle pulizie coinvolti nella procedura di mobilità hanno manifestato la volontà di accettare l'offerta ed il Consorzio ha provveduto a reperire un'unità ricorrendo anche a inserzioni su giornali locali.

L'Azienda ha dichiarato di aver esplicitato in tutte le sedi – ivi incluso l'avvio della procedura di mobilità – di non poter più utilizzare educatori senza titolo, in quanto il citato decreto n. 8 espressamente prevede che la Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) dovesse annoverare tra il personale educatori in possesso di specifici titoli di studio.

A tal proposito, la circostanza che il CCNL contempli la figura dei terapisti occupazionali quale figura «ad esaurimento», così come evidenziato nell'interrogazione, non rileva posto che, a fronte di un provvedimento regionale, quale appunto il decreto commissariale n. 8 del 2011, una fonte contrattuale non può che ritenersi irrilevante.

L'Azienda si è quindi avvalsa della prestazione di 5 educatori professionali, muniti di titolo, e ha instaurato rapporti libero professionali con 12 infermieri, garantendo in tal modo un'assistenza più qualificata.

Quanto, poi, agli operatori addetti all'assistenza, che nell'interrogazione si vorrebbero pari a 29/30, a fronte dei 26 attualmente impiegati in struttura, l'Azienda ha rappresentato che la normativa regionale stabilisce l'organico in base ai minuti di assistenza e che, prendendo come riferimento il monte orario mensile applicato in azienda di 165 ore di cui al CCNL AIOP RSA (Associazione Italiana Ospedalità Privata), si perviene a n. 26 unità.

Con riguardo alle mansioni degli OTA (Operatore tecnico assistenziali), l'Azienda ha rilevato come, alla stregua del mansionario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 ed al decreto ministeriale n. 295/91, essi debbano svolgere sia attività alberghiera che di assistenza semplice alla persona. Il loro inquadra-

mento come operai, secondo la Annali srl, sarebbe quindi in linea con la suddivisione codicistica in operai, impiegati, quadri e dirigenti di cui all'articolo 2095 del codice civile.

La circostanza, poi, che gli operatori presenti in RSA abbiano il titolo di OSS (Operatori socio-sanitari) è stata tenuta, a parere dell'Azienda, in debita considerazione nel corso della procedura, al fine di non depauperarsi di un patrimonio professionale presente in struttura, anche se temporaneamente non utilizzato.

Quanto, poi, ai carichi di lavoro e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, la Società ha fatto presente come, nel corso degli ultimi anni, anche in ragione della procedura volta all'ottenimento dell'accreditamento definitivo, sia stata destinataria di numerosi controlli da parte di vari Enti a ciò preposti (ASL, Ministero del lavoro, NAS, Guardia di Finanza), tutti conclusi con esito positivo.

Voglio precisare, inoltre, che dopo la collocazione in CIGS in deroga dei 24 dipendenti, la Annali srl non ha proceduto all'assunzione di nuovo personale né amministrativo né di altro tipo, come si desume anche dal libro unico del lavoro.

È doveroso, inoltre, ricordare che la Annali srl ha ottenuto con decreto del Commissario *ad acta* del 26 giugno 2013 l'accreditamento definitivo per un totale di 114 posti residenza; mentre i 20 posti di riabilitazione in regime residenziale *ex* articolo 26 sono stati autorizzati ma non accreditati.

In vista della conclusione della CIGS in deroga prevista per il 31 dicembre 2013, e in ragione anche del fatto che con l'accreditamento definitivo l'esubero era ormai strutturale e pertanto non ricorrevano più i presupposti per l'ammortizzatore sociale, la Società in data 14 novembre 2013, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale con conseguente collocazione in mobilità, riguardante n. 19 lavoratori addetti presso l'unità produttiva di Cineto Romano (RM). Le parti si sono incontrate in sede sindacale senza il raggiungimento

di un accordo e la questione è stata conseguentemente deferita alla Regione Lazio per la successiva fase di sua competenza.

L'esame congiunto espletato in sede regionale in data 23 dicembre 2013, nonostante i tentativi di conciliazione espletati, si è tuttavia concluso con un verbale di mancato accordo.

Infine, in data 8 gennaio 2014 presso la Cabina di regia sulla sanità regionale è stato convocato un tavolo di confronto con la Annali srl e le Organizzazioni sindacali per valutare la possibilità di procedere alla solidarietà difensiva per il personale diretto all'assistenza alla persona con titolo di Operatore socio-sanitario o qualifiche analoghe. Le parti non sono tuttavia divenute ad un accordo e hanno richiesto un approfondimento ulteriore sui requisiti professionali.

Nel corso dell'incontro, la Regione Lazio per quanto di propria competenza si è

impegnata a fare le dovute verifiche tecniche utili ad acquisire elementi di merito e si è resa inoltre disponibile a riconvocare nuovamente le parti al fine di valutare la possibilità di integrare parte degli operatori con titolo e valutare la ricollocazione di parte del personale in esubero in altre realtà di ambito regionale.

Quanto infine alle comunicazioni di licenziamento, l'Azienda sostiene di aver proceduto alla trasmissione di telegrammi e raccomandate in data 31 dicembre 2013, come documentato dai relativi avvisi di ricevimento.

In conclusione, nel ribadire che ad oggi non risulta pervenuta presso la Amministrazione che rappresento alcuna richiesta di valutazione della situazione aziendale all'attenzione, non posso che garantire la più ampia disponibilità a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie (C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intende qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.

4. I moduli di cui ai commi 1 e 3 hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili anche attraverso il sito *Internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al citato comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al presente comma.

5. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono altresì disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui ai commi 1 e 3, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

6. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e i commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.